

MELLANO e TURCO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere — premesso che:

l'Enel ha avviato la progettazione per la costruzione di un parco eolico sul monte Porale, tra i Comuni di Ronco Scrivia (Genova) e Voltaggio (Alessandria) di grandi dimensioni (20 aerogeneratori con torre da 50 metri di altezza ciascuno e tre eliche da 30 metri ciascuna);

l'ambito di intervento riguarda i territori delle Regioni Piemonte e Liguria e si ritiene ai sensi dell'allegato 3 della legge regionale 38/98 del Piemonte che il suddetto parco eolico debba sottostare alla VIA regionale;

l'area interessata dalla costruzione del parco eolico comprende luoghi che allo stato attuale costituiscono un *habitat* di specie di avifauna migratoria, in particolare per la poiana e il gufo reale, e pertanto gli stessi godono di un regime di tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

nell'analisi dell'idoneità del sito, la conformità della zonizzazione urbanistica deve comunque essere messa in gioco con altri fattori, e in ogni caso i progetti ricadenti in aree critiche sono assoggettati alla procedura di VIA e obbligatoriamente a Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 120/2003;

in tali aree non può essere permessa la perdita di uno specifico *habitat* di interesse comunitario presente all'interno del sito;

il progetto deve comunque scontare la VIA regionale ai sensi della legge regionale 38/98 —:

se — anche nella sua veste di azionista dell'Enel — abbia notizia dell'esistenza del progetto di impianto eolico sopra indicato;

quali eventuali misure il Governo intenda adottare per la conservazione dell'avifauna ai sensi della direttiva 92/43/CEE e più in generale per la tutela del paesaggio del monte Porale. (4-05262)

* * *

COMUNICAZIONI

Interrogazione a risposta scritta:

CAPARINI. — *Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il caso trattato nell'odierno documento ispettivo viene citato a soli fini esemplificativi, essendo l'obiettivo dell'interrogante quello di fare luce sulle complessive modalità di gestione del servizio di recupero crediti da parte di « Poste Italiane spa » e di accertare l'eventuale sussistenza di situazioni tali da richiedere l'intervento dei Ministeri interessati;

il giorno 23 febbraio 2007 al signor S.K. da Maniago (Pordenone) perveniva una raccomandata da parte del Direttore Risorse Umane della Filiale di Pordenone di « Poste Italiane spa », dottor Carlo Magno, con la quale si diffidava lo stesso cittadino per un asserito infortunio ai danni di una dipendente della stessa azienda postale;

la diffida in parola risulta del tutto discutibile in quanto non fornisce alcun elemento di fatto che consenta al privato cittadino di difendersi o di contestare l'accaduto;

nella missiva in parola, riducibile ad un mero prestampato, non viene riportata neppure la data in cui il presunto incidente si sarebbe consumato, né si è ritenuto di dover allegare alcun referto medico tale da poter porre l'interessato nelle condizioni di tutelarsi adeguatamente e di indicare il nesso di causalità;

il signor S.K. si vedeva, quindi, costretto a rivolgersi ad un legale di fiducia, il quale, con propria del 27 febbraio 2007 chiedeva all'azienda postale di riferire le circostanze dell'episodio al fine di chiarire la posizione del proprio assistito;

« Poste Italiane spa » lasciava inevasa la nota del legale sino allo scorso 21

settembre, ovvero sino a quando all'interessato perveniva una nuova comunicazione di controparte, questa volta sottoscritta dall'avvocato Michele Acciari, Country Manager Nord Est – Affari Legali Territoriali, dislocazione di Trieste;

con questa seconda missiva, riconducibile per l'ennesima volta ad un semplice prestampato, « Poste Italiane spa » chiedeva il rimborso del credito vantato dalla Filiale di Pordenone, limitandosi a specificare la data dell'asserito incidente (15 luglio 2006) e ad attribuire a priori la responsabilità di S.K. nella causazione dell'evento;

dal presunto sinistro (15 luglio 2006) alla prima comunicazione al signor S.K. (23 febbraio 2007) sono decorsi più di sette mesi senza che il cittadino in parola conoscesse neppure l'esistenza dell'infortunio lamentato dalla dipendente;

i successivi sette mesi sono passati senza che il cittadino in questione venisse informato dell'iter della pratica;

il lasso di tempo trascorso tra l'asserito fatto e le contestazioni, l'inaccettabile vaghezza delle diffide inoltrate e il mancato accesso agli atti dell'istruttoria vanificano ogni possibilità di difesa da parte del privato, stante l'oggettiva difficoltà per lo stesso di ricordare le circostanze utili della giornata del sinistro e la presenza di eventuali testimoni a discarico;

inutile evidenziare come l'atteggiamento di « Poste Italiane spa » riscontrabile nel caso di specie violi ogni principio del contraddittorio e dell'onere della prova, facendo gravare sul cittadino una sorta di « probatio diabolica » dalla quale è più semplice uscire pagando l'asserito debito piuttosto che adire le vie legali e domandare un accertamento giudiziale dei fatti di causa;

la società « Poste Italiane », il cui socio di maggioranza risulta il Ministero dell'economia e delle finanze con il 65 per cento del capitale, è soggetta al controllo

del Parlamento e della Corte dei Conti in base alla legge n. 259 del 21 marzo 1958;

pertanto, appare pieno diritto dei Ministeri interrogati di accertare i fatti di cui all'odierno atto di sindacato ispettivo, stabilendo se si tratti di un episodio isolato e, in difetto, imponendo delle direttive a « Poste Italiane spa » per una migliore gestione del recupero dei propri crediti —:

se siano a conoscenza del caso specifico indicato in narrativa e se abbiano a disposizione elementi ulteriori tali da chiarire l'esatta dinamica dei fatti, chiarendo, altresì, se il comportamento di « Poste Italiane spa » nell'episodio di specie sia legittimo dal punto di vista disciplinare o se vi si possano ravvisare abusi di qualsiasi genere, anche per quanto concerne il rispetto della normativa sul procedimento amministrativo;

se concordino con l'interrogante sull'inopportunità di fondo della linea d'azione prescelta da « Poste Italiane spa » nel caso di specie, in quanto lesiva dei diritti della difesa del privato nonché contraria all'ordinaria regola dell'onere della prova;

se il caso lamentato dal signor S.K. da Maniago (Pordenone) possa ritenersi isolato o se, piuttosto, sia prassi di « Poste Italiane spa » agire con tali modalità sul territorio regionale e/o nazionale;

in caso di risposta affermativa al precedente quesito, se non intendano intervenire, magari con apposita circolare, per ristabilire il basilare principio della correttezza nella gestione di simili pratiche da parte di « Poste Italiane spa ».
(4-05261)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta immediata:

TRANFAGLIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

le disposizioni che attualmente regolano la materia archivistica discendono dal